

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-449 del 26/01/2024 |
| Oggetto | Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.; Installazione sita in Comune di Piacenza, via Caorsana 14 - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con atto n. D.D. n.1755 del 03.04.2017 Modifica non sostanziale dell'Allegato "Condizioni dell'A.I.A." per l'aggiornamento delle modalità di comunicazione relativamente all'impianto di cottura del clinker, ai malfunzionamenti e fuori uso di sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora e allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-477 del 26/01/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno ventisei GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.– Installazione sita in Comune di Piacenza, via Caorsana 14 - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con atto n. D.D. n.1755 del 03.04.2017 Modifica non sostanziale dell'Allegato "Condizioni dell'A.I.A." per l'aggiornamento delle modalità di comunicazione relativamente all'impianto di cottura del clinker, ai malfunzionamenti e fuori uso di sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora e allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Legge del 07.04.2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Legge Regionale del 30.07.2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. del 07.04.2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall' 01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpa) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti

- il D.Lgs. del 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05.10.2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 (terza Circolare IPPC) con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna (quinta circolare IPPC), prot. n. 187404 del 01.08.2008, inerente le indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004;
- il Decreto Interministeriale del 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59" e s.m.i, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17.11.2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16.02.2009 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005*" e in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08.06.2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23.04.2012, n. 497 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015*";
- la Circolare della Regione Emilia Romagna del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23 aprile 2012 "*Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del SUAP e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31.10.2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della l.r. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con dgr n. 2170/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10.12.2018 "*Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive*".

Ricordato che

- la Società Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. è titolare, per l'installazione in Comune di Piacenza, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1755 del 03.04.2017;
- che tale atto è stato successivamente aggiornato con le seguenti determinazioni rilasciate dal SAC dell'Arpae di Piacenza:
 - Determinazione n. DET-AMB-2017-6535 del 06.12.2017 per l'utilizzo del gesso prodotto presso lo stabilimento della ditta PORTOVESME SRL sita in Comune di Portoscuso (CI);
 - Determinazione n. DET-AMB-2018-2454 del 18.05.2018 per l'installazione di un impianto di recupero e produzione energia dai fumi derivanti dall'impianto di produzione clinker;
 - Determinazione n. DET-AMB-2019-178 del 15.01.2019 per l'adeguamento del piano di monitoraggio e controllo delle installazioni AIA presenti sul territorio provinciale relativamente alla frequenza delle visite ispettive;
 - Determinazione n. DET-AMB-2019-5344 del 19.11.2019 per l'esplicitazione della data di scadenza dell'autorizzazione stessa;
 - Determinazione n. DET-AMB-2020-807 del 20.02.2020 per l'utilizzo del "flue dust" nella produzione di fertilizzanti;
 - Determinazione n. DET-AMB-2020-6139 del 17.12.2020 per l'aggiornamento del quadro sinottico del PMC "D3.2.13 Monitoraggio S.M.E.";
 - Determinazione n. DET-AMB-2022-504 del 04.02.2022 per la sostituzione di parte delle materie prime naturali con materiali recuperati (Calcetec 0-2);
 - Determinazione n. DET-AMB-2022-5884 del 16.11.2022 per una diversa ripartizione della quantità autorizzata di combustibili alternativi oggi in uso e l'inserimento tra i combustibili utilizzati anche dell'Olio Combustibile denso (OCD);

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A., presentata dalla Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi in data 08.01.2024, ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II, Titolo III bis del D.Lgs.152/06, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-AIA" e acquisita al prot. Arpae n.2205 in pari data;

Considerato che l'istanza presentata è volta ad aggiornare le modalità di comunicazione di cui ai paragrafi "D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali" e "D2.4 Emissioni acque reflue"; non si rilevano, dal punto di vista strettamente ambientale, motivi ostativi all'accoglimento delle modifiche proposte dall'Azienda e si valuta che le stesse possano rientrare tra quelle che non danno origine a modifiche sostanziali, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata;

Vista la nota prot. n. 8571 del 17.01.2024, il SAC dell'Arpae di Piacenza ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento;

Ritenuto, pertanto, che sulla scorta della richiesta formulata da Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. sussistano le condizioni per poter aggiornare l'allegato "Condizioni dell'AIA", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1755 del 03.04.2017 e s.m.i., sostituendo, con il testo predisposto dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni condiviso con il Servizio Territoriale di Arpae e riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti paragrafi:

- "D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali" - viene aggiornato il punto 3 esplicitando:
 - per l'impianto di cottura del clinker, le tempistiche di comunicazione per le fermate programmate e non programmate;
 - per i sistemi di controllo e monitoraggio, le modalità di comunicazione dei malfunzionamenti e fuori uso di durata superiore all'ora;
- "D2.4 Emissioni acque reflue" - viene riscritto il punto c) del paragrafo relativo allo "scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura" prescrivendo di comunicare, con cadenza mensile, ad Arpae ed all'Ente gestore della pubblica fognatura il quantitativo dello scarico di emergenza e non più l'inizio e la fine dello scarico stesso;

Dato atto che

1. sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
2. la Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
3. la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1755 del 03.04.2017 e s.m.i., rilasciata in capo alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. ("Gestore"), con sede legale in Via Caorsana 14 – Piacenza (PC) - P. Iva e C.F. n. 00116670332, relativamente all'installazione ubicata presso la sede legale, per l'attività di produzione di clinker in forni rotativi (punto 3.1 dell'All. VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06), nelle parti riportate nel testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencate:
 - "D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali";
 - "D2.4 Emissioni acque reflue".
2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1755 del 03.04.2017 e successive modifiche in premessa specificate;
3. di rendere noto che:
 - a) copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP di Comune di Piacenza per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
 - c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
 - d) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente

ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali

1. Il Gestore è tenuto a presentare annualmente entro il 30 aprile di ogni anno una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - a) I dati relativi al Piano di Monitoraggio;
 - b) Un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - c) Un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti).

2. Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 e smi. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi. La stessa Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi e delle disposizioni regionali, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'Autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

3. Il Gestore, deve comunicare ad Arpae di Piacenza:
 - **relativamente all'impianto di cottura del clinker:**
 - **con almeno 7 gg di anticipo, le date di inizio e fine delle fermate programmate di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;**
 - **il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all'evento) particolari circostanze quali le fermate non programmate di durata superiore alle 8 ore; analoga comunicazione deve essere data al ripristino della completa funzionalità dell'impianto;**
 - incidenti o inconvenienti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (andrà effettuata inoltre comunicazione telefonica immediata al Servizio Territoriale Arpae di Piacenza). Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie e individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.

Le modalità di comunicazione per i malfunzionamenti e fuori uso di sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora devono essere comunicati tramite il report mensile come descritto al punto D 2.3 "Emissioni in atmosfera".

4. In caso di fermo impianto e/o sospensione dell'attività, che non consentano il rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo, la Ditta dovrà concordare con Arpae di Piacenza quali verifiche/controlli debbano, comunque, essere eseguiti in tali periodi.

5. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare e successivamente confermare all'autorità Competente e al Comune di Piacenza la data prevista di termine dell'attività.

D2.4 Emissioni acque reflue

Il Gestore dell'installazione deve mantenere in perfetta efficienza i sistemi di raccolta e depurazione delle acque.

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura indicato con la sigla 1 nella planimetria (Rev. 8 autorizzata con Deter. 1759 del 26/08/10) è costituito da:

- Acque di pioggia trattate dalla vasca di prima pioggia,
- Acque di seconda pioggia.

Le acque di raffreddamento industriali vengono normalmente riciclate (circuiti chiusi). Solo in caso di arresto accidentale o per manutenzione delle pompe di riciclo, le stesse possono defluire attraverso l'esistente collettore di scarico, che rimarrà esclusivamente dedicato a tale evenienza, verso il punto di scarico 1. Poichè tale situazione è da considerarsi quale emergenza (peraltro remota, visto che non risulta essersi mai verificata nel periodo di vigenza dell'A.I.A.), si ritiene poter classificare tale scarico quale scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura.

Lo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura è consentito alle seguenti condizioni:

- a) deve essere garantito il rispetto delle condizioni di allaccio e gestione indicate dall'Ente gestore delle rete fognaria ricevente, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento ATO (ora ATERSIR) per la gestione del Servizio di pubblica fognatura e depurazione (Approvato con delibera di assemblea Ato n° 5 del 30 aprile 2008, così come modificato con delibere di assemblea Ato n° 5 del 19 marzo 2010 e n° 16 del 28 settembre 2011),
- b) nel pozzetto fiscale dovrà essere conseguito il rispetto dei limiti indicati (per gli scarichi in rete fognaria) dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per i parametri Idrocarburi Totali e Solidi Sospesi Totali,
- c) a cadenza mensile, dovrà essere comunicato ad Arpa e all'Ente gestore della pubblica fognatura **il quantitativo dello scarico di emergenza**,
- d) il Gestore deve provvedere alla verifica puntuale dei quantitativi di fanghi accumulatisi all'interno del sistema di trattamento e ricircolo delle acque reflue industriali, nonché degli oli e fanghi accumulatisi all'interno del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, attivandone la conseguente e frequente rimozione; ciò al fine di evitare la riduzione dei volumi degli impianti,
- e) il gestore deve monitorare i quantitativi scaricati secondo le modalità sotto indicate:
 - Acque di prima pioggia: utilizzando i contatori magnetici sulla mandata delle pompe di svuotamento vasca,
 - Acque industriali (emergenza): tramite il misuratore di flusso sulla linea di troppo pieno per valutare i quantitativi accidentalmente effluenti dalla rete. Si intende che di norma il quantitativo dovrà essere nullo,
- f) devono essere eseguiti, a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, almeno una volta l'anno in caso di eventi meteorici, controlli analitici relativamente ai parametri: COD, idrocarburi totali e solidi sospesi totali,

- g) i punti di scarico dovranno in ogni momento essere accessibili ed attrezzati per consentire il controllo e l'eventuale campionamento da parte degli Enti competenti,
- h) in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, dovrà essere data immediata comunicazione, tramite fax, ad Arpae Sezione Provinciale di Piacenza ed all'Ente gestore della pubblica fognatura, così come del ripristino dello stesso,
- i) lo smaltimento dei rifiuti di risulta delle operazioni di depurazione deve avvenire mediante ditte debitamente autorizzate e nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. tutti i dati relativi alla movimentazione degli stessi dovranno essere opportunamente registrati e tenuti a disposizione degli organi di controllo,
- j) deve essere tenuto un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo, sul quale dovranno essere annotati: le operazioni di manutenzione dell'impianto di depurazione, il fermo impianto temporaneo ed il relativo ripristino, la data di prelievo degli autocontrolli analitici allegando il rispettivo rapporto di prova.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura indicati con le sigle 2, 3, 4 e 5 nella planimetria S-P-SG-54-06, Rev. 7, del 09/06/06 originaria, sono sempre ammessi, fatte salve le condizioni di allaccio e gestione indicate dall'Ente gestore delle rete fognaria ricevente.

Per detti scarichi:

- deve essere prevista la rimozione periodica dei fanghi generati dalle fosse imhoff ed il loro conferimento presso impianto di trattamento autorizzato; i documenti di avvenuto smaltimento dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, nell'ambito del sistema di monitoraggio relativo alla gestione dei rifiuti.
- Il Gestore deve monitorare i quantitativi scaricati come indicato nel Piano di monitoraggio e controllo; essendo tali acque derivate dall'acquedotto comunale, il loro volume è quantificato dagli esistenti contatori sulla mandata.
- I punti di scarico devono in ogni momento essere accessibili ed attrezzati per consentire il controllo e l'eventuale campionamento da parte degli Enti competenti.

Il prelievo di acqua da pozzi deve avvenire secondo quanto stabilito dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, autorizzata da Arpae.

Il gestore dell'installazione in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli del proprio prelievo idrico e delle proprie emissioni in acqua con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.